



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Pagamento ai bieticoltori dell'aiuto supplementare alla diversificazione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 320/2006- Articolo 7-".

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Repertorio Atti n. 140 /CSR del 29 ottobre 2009.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 29 ottobre 2009:

VISTO il Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero che, nell'ambito della riforma dell'Organizzazione comune dei mercati nel settore bieticolo saccarifero (OCM Zucchero), prevede l'istituzione di un Fondo di ristrutturazione temporaneo, al fine di incentivare, con aiuti economici alla diversificazione, le imprese meno produttive a ristrutturare le proprie aziende o ad abbandonare la produzione dello zucchero diversificando la propria attività;

VISTE, in particolare, le due tipologie di aiuto, di cui agli articoli 3 e 7 del citato Regolamento, con la previsione, rispettivamente, all'articolo 3, del pagamento di una quota di aiuto alla ristrutturazione, ed all'articolo 7, della facoltà per gli Stati membri di concedere un aiuto supplementare alla diversificazione, allo scopo di fornire sostegno ai coltivatori di barbabietola, canna da zucchero e cicoria che devono cessare la produzione a causa della chiusura degli zuccherifici nelle Regioni colpite dalla ristrutturazione;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990- che all'articolo 4, comma 3 così come modificato dall'articolo 2, comma 1 dalla legge 3 agosto 2004 n.204, dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste adotta, nell'ambito della sua competenza, con proprio decreto, d'intesa con questa Conferenza, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei Regolamenti e delle Decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

VISTI i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 341 del 21 giugno 2006 e successive modificazioni, e n. 125 del 7 gennaio 2009 che disciplinano i criteri e le modalità di ammissione e di pagamento degli aiuti, con riferimento, il primo - DM n. 341/06- ai coltivatori di barbabietola che hanno fornito il proprio prodotto alle imprese saccarifere che hanno rinunciato ad una quota di produzione ed il secondo - DM n. 125/09- con riferimento a tutti i bieticoltori che hanno ridotto stabilmente, in maniera totale o parziale, la produzione di barbabietola, a partire dalla campagna 2006-2007, indipendentemente dall'impresa cui conferire;

Alto

